



Istruzione n. 5 dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF)

del 18 ottobre 2018 e del 19 ottobre 2019, *modificata il 19 dicembre 2025*

A. Contesto della revisione dell'articolo 8a LEF

1. Il 16 dicembre 2016 le Camere federali hanno approvato una modifica degli articoli 8a, 73 e 85a LEF ([FF 2016 7935](#)), entrata in vigore il 1° gennaio 2019. Questa modifica è il risultato di un'iniziativa parlamentare dell'11 dicembre 2009 (Iv. Pa. Abate, 09.530, Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati), che chiedeva di modificare la legge al fine di eliminare in modo più rapido e semplice le esecuzioni ingiustificate e di revocare il diritto di consultazione di terzi.

Nella decisione 5A_927/2020, il Tribunale federale ha respinto una domanda di non dar notizia dell'esecuzione a terzi presentata dopo un anno (dall'avvio del procedimento e in seguito alla reiezione della domanda di rigetto dell'opposizione), perché tale domanda non può più essere presentata quando è già decorso il termine di un anno dell'art. 88 LEF. Nella DTF 147 III 41 il Tribunale federale ha constatato che la soccombenza del creditore nella procedura di rigetto dell'opposizione non costituisce un motivo per impedire la comunicazione dell'esecuzione¹.

Alla luce delle decisioni summenzionate, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale è giunta alla conclusione che la norma sulla possibilità di non comunicare le iscrizioni nel registro delle esecuzioni (art. 8a LEF) deve essere precisata e ha deciso all'unanimità di presentare due iniziative commissionali. La prima (22.400) mirava a chiarire che la persona escussa può presentare la domanda di non dar notizia dell'esecuzione a terzi anche dopo un anno. La seconda (22.401) prevedeva che anche la soccombenza del creditore nella procedura di rigetto dell'opposizione costituisce un motivo per non comunicare l'esecuzione. Le Camere hanno dato seguito a entrambe le iniziative e il 21 marzo 2025 hanno approvato una versione riveduta dell'articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF ([FF 2025 1096](#)). Il 20 agosto 2025 il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore delle modifiche al 1° gennaio 2026.

2. La presente istruzione persegue gli obiettivi seguenti:

- informare in merito al contenuto essenziale dell'articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF;
- promuovere un'applicazione uniforme della disposizione menzionata, in particolare riguardo alle questioni che la legge non disciplina esplicitamente;
- adeguare l'istruzione n. 4 (estratto semplice dal registro delle esecuzioni 2016);

¹ Cfr. [comunicato stampa](#) del Tribunale federale del 28 settembre 2021.

- considerare le modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2026 nonché la giurisprudenza finora pronunciata e ancora valida.

B. Istruzioni per un'applicazione uniforme dell'articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF

1. Osservazioni generali

3. L'elemento centrale della modifica del 16 dicembre 2016 nella versione vigente dal 1° gennaio 2026 è costituito dalla seguente revisione dell'articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF:

Art. 8a cpv. 3 lett. d Consultazione

3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:

d. per i quali il debitore che ha fatto opposizione abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, ma prima dell'estinzione del diritto di consultazione di terzi, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell'opposizione (art. 79–84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l'esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest'ultima a terzi, sempre che il debitore non fornisca la prova che la domanda del creditore di eliminazione dell'opposizione non è stata accolta e che tale esito è definitivo.

4. La presente disposizione estende il catalogo delle fattispecie per le quali un'iscrizione nel registro delle esecuzioni non può essere comunicata a terzi (lett. a-c) e consente al debitore che ritiene ingiustificata l'esecuzione nei suoi confronti e auspica pertanto che in futuro non ne venga data notizia a terzi di procedere come segue.

- Il debitore deve prima attendere tre mesi dalla notificazione del precetto esecutivo. Il calcolo di questo termine è retto dall'articolo 31 LEF in combinato disposto con l'articolo 142 capoverso 2 CPC². L'ufficio può respingere una domanda presentata più di due giorni prima della scadenza di tale termine. È determinante la data di ricezione della domanda.
- Se nel corso di questi tre mesi (oppure in qualsiasi momento successivo), il creditore *non* ha avviato la procedura di eliminazione dell'opposizione (rigetto provvisorio o definitivo dell'opposizione oppure azione di accertamento) o se una tale procedura è stata respinta con decisione passata in giudicato, il debitore può fare domanda che in futuro non venga più data notizia dell'esecuzione a terzi (v. n. 6). Questa domanda va presentata all'ufficio d'esecuzione presso il quale è stata avviata l'esecuzione contestata. L'ufficio non competente deve per legge trasmettere la domanda all'ufficio competente (art. 32 LEF). Per la domanda è possibile (ma non obbligatorio) utilizzare il modulo di cui all'allegato II. L'ufficio che riceve la domanda può subordinarne il trattamento al pagamento anticipato della tassa forfettaria secondo l'articolo 12b OTLEF (v. n. 8).
- L'ufficio respinge la domanda se al momento della ricezione della stessa (ed eventualmente del pagamento della summenzionata tassa) è al corrente che in riferimento all'esecuzione contestata è stata avviata una procedura di eliminazione dell'opposizione non respinta con decisione passata in giudicato oppure che una richiesta di continuazione dell'esecuzione ha avuto successo. Se invece non ne è a conoscenza,

² Il termine scade quindi «il giorno corrispondente per numero a quello della decorrenza. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese» (art. 142 cpv. 2 CPC). Il giorno della notificazione non è incluso nel calcolo (cpv. 1). Esempio: se la notificazione avviene il 15 marzo, il termine scade il 16 giugno, se invece la notifica avviene il 30 agosto, il termine scade il 30 novembre (cfr. cpv. 2, per. 2, eccetto se il termine scade nel fine settimana o in un giorno festivo, cpv. 3).

l'ufficio invita senza indugio il creditore istante a prendere posizione in merito alla domanda. Per tale comunicazione l'ufficio utilizza il modulo obbligatorio (v. n. 15).

- Se dopo la scadenza del termine previsto di 20 giorni (per il calcolo del termine si veda il n. 6) il creditore non ha comunicato di aver avviato una procedura (non respinta con decisione passata in giudicato) di eliminazione dell'opposizione, l'ufficio accoglie la domanda e non dà più notizia della pertinente esecuzione a terzi. Lo stesso vale in caso di decisione di non entrata nel merito³. L'ufficio informa il richiedente che la sua domanda è stata approvata.
- La domanda va respinta se dopo la reiezione dell'istanza di rigetto dell'opposizione, il creditore ha avviato un'azione di accertamento del credito (non ancora respinta con decisione passata in giudicato)⁴.
- Il creditore può dimostrare di aver avviato una procedura (non respinta con decisione passata in giudicato) di eliminazione dell'opposizione fornendo una conferma di consegna alla Posta o di ricevuta della domanda di rigetto dell'opposizione o dell'azione di accertamento; in alcuni Cantoni può fornire una fattura (oppure una fotocopia). Se il creditore fornisce una tale prova, l'ufficio può nuovamente dare notizia dell'esecuzione a terzi (art. 8a LEF). Se la comunicazione giunge all'ufficio mentre il termine di cui all'articolo 8a capoverso 3 lettera d (v. n. 6) è ancora in corso, la domanda del debitore è respinta.
- La domanda è respinta sotto forma di decisione scritta al debitore. Non possono essere riscosse tasse supplementari né per l'approvazione né per il rigetto della domanda. Il creditore riceve una copia della decisione se si è espresso nell'ambito dell'esame della domanda.

5. Se la domanda concerne un'esecuzione avviata più di cinque anni prima e quindi non più visibile sull'estratto del registro delle esecuzioni per i terzi, l'ufficio non entra nel merito poiché manca un interesse giuridico degno di protezione⁵.

2. Calcolo del termine di 20 giorni

6. L'articolo 8a capoverso 3 lettera d parla di «un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione» senza fornire ulteriori informazioni sul calcolo del termine (inizio, atto che innescia la decorrenza, applicabilità dell'art. 63 LEF). Nell'interesse della certezza giuridica e di un'applicazione uniforme della legge, gli uffici sono invitati a calcolare la decorrenza del termine come segue.

- Come stabilito dalla legge, il termine è impartito dall'ufficio d'esecuzione, che comunica al creditore la data della scadenza del termine già nel momento dell'invito a comunicargli gli eventuali passi intrapresi (v. n. 15 riguardo al modulo da utilizzare). Aggiunge 20 giorni alla durata normalmente prevista per la forma di notificazione scelta. Se la scadenza cade di sabato o di domenica, il termine scade effettivamente il giorno lavorativo successivo.
- L'articolo 63 LEF è applicabile a questo termine.

³ Votum Flach [BO 2024 N 1500](#) : «Es soll klargestellt werden, dass Betreibungen Dritten nicht mehr zur Kenntnis gebracht werden können, wenn der Gläubiger zwar ein Verfahren eingeleitet hat, in diesem aber erfolglos geblieben ist.»

⁴ Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 2 maggio 2024, n. 4, [FF 2024 1797](#). Diversamente ancora fino al 1° gennaio 2026 [5A 927/2020 del 23 agosto 2021](#).

⁵ La riduzione a un anno di questo termine stabilita con la decisione [5A_927/2020](#) non sarà più applicabile dal 1° gennaio 2026.

- Se non ha ricevuto alcuna risposta da parte del creditore entro il secondo giorno successivo alla scadenza del termine, l'ufficio provvede affinché il procedimento esecutivo in questione non sia più comunicato a terzi.

7. Questo calcolo del termine tiene conto del fatto che né il creditore né terzi rischiano di subire gravi svantaggi in caso di superamento del termine. L'esecuzione è infatti nuovamente comunicata a terzi anche nel caso in cui il creditore fornisca la prova solo dopo la scadenza del termine⁶. Conformemente alla volontà del legislatore, l'ufficio deve poter decidere in merito alla domanda alla scadenza del termine di 20 giorni «impartito dall'ufficio d'esecuzione». Questo termine non deve quindi essere sistematicamente prolungato in modo significativo.

3. Tasse

8. La nuova disposizione di legge porta all'introduzione di una nuova tassa. A partire dal 1° gennaio 2019 l'articolo 12b OTLEF prevede una tassa forfettaria a carico del debitore richiedente. La tassa presenta due peculiarità: da un lato è addebitata esclusivamente al richiedente e non si aggiunge alle spese d'esecuzione ed è indipendente dall'esito della domanda. D'altro canto, si tratta di una tassa forfettaria che comprende anche tutte le spese cagionate da una procedura avviata da una domanda (notificazioni al creditore, decisione al richiedente, eventuali comunicazioni al creditore, ecc.). Tali spese non possono dunque essere fatturate in via supplementare. Tuttavia, la presentazione di una nuova domanda riferita alla medesima esecuzione comporta il pagamento di una nuova tassa.

4. Casi speciali

4.1 Nessuna opposizione

9. La domanda va immediatamente respinta (senza comunicazione al creditore) se il debitore non si è opposto all'esecuzione (o se ha fatto solo opposizione parziale). La domanda presuppone che il procedimento esecutivo sia ingiustificato. Se non fa opposizione, il debitore indica di non contestare né il debito né il diritto di avviare un'esecuzione per riscuoterlo. In questo caso pretendere che l'iscrizione non figuri sostenendo che l'esecuzione è ingiustificata è un comportamento contraddittorio che non merita alcuna tutela giurisdizionale.

4.2 Pagamento del debito contestato

10. Le considerazioni sulla mancata opposizione di cui al numero 4.1 valgono in linea di principio anche nel caso in cui il debitore ha saldato il debito per cui è stato oggetto di un'esecuzione apparentemente ingiustificata. Considerata la volontà espressa dal legislatore⁷ la domanda va respinta se è chiaro che il debitore ha saldato il debito per cui è stato escusso. Lo stesso vale anche se il debitore si era opposto all'esecuzione. Per contro, se il debitore ha saldato il debito ancora prima della notificazione del precetto esecutivo, la domanda è ammissibile ([5A_245/2024](#))

11. Se il debito è stato saldato presso l'ufficio d'esecuzione, quest'ultimo può stabilirlo agevolmente. In tal caso, se non ha ancora trattato la domanda, l'ufficio la respinge. Se invece l'ha

⁶ Esiste comunque il rischio che per un periodo sia disponibile un estratto su cui non figura un procedimento esecutivo successivamente continuato in seguito a una domanda di continuazione dell'esecuzione o a un'azione giudiziaria, poiché il creditore dispone di un anno per chiedere la continuazione dell'esecuzione.

⁷ Intervento del Portavoce della Commissione (CAG-N) del 5 dicembre 2016, ([Boll. Uff. 2016 N 2012](#)): «Der betriebene Schuldner kann sich deshalb nicht auf das Verfahren nach Art. 8a Absatz 3 Buchstabe d berufen, wenn er die Forderung beglichen hat.», *cfr. anche la sentenza del Tribunale federale* [5A_701/2020](#) del 23 luglio 2021.

già approvata e l'esecuzione non è più visibile, provvede a farla figurare di nuovo sull'estratto (con la menzione «pagato»).

12. L'ufficio procede allo stesso modo se il debitore ha saldato il debito direttamente presso il creditore e quest'ultimo ne dà comunicazione all'ufficio oppure gli fornisce una prova del pagamento. Un ricorso può essere interposto in caso di contestazione⁸.

4.3 Estratto per sé stesso

13. Il diritto di ottenere un estratto su cui non figurino le esecuzioni che, secondo la nuova disposizione, non sono comunicate a terzi vale anche per il debitore stesso (anche se il testo di legge parla solo di terzi, questa è la finalità della disposizione).

C. Moduli

1. Modulo di domanda (facoltativo)

14. Un modulo (facoltativo) di domanda è messo a disposizione del debitore⁹. Gli uffici possono allestire e mettere a disposizione moduli propri. Devono inoltre trattare anche le domande che non sono state presentate tramite modulo di domanda come pure le domande orali¹⁰. Tutti i moduli devono informare il debitore sui costi e segnalargli che la domanda è ammissibile soltanto se, a suo avviso, l'esecuzione è ingiustificata (queste informazioni vanno fornite anche se il debitore presenta la domanda oralmente).

2. Modulo Notificazione al creditore (obbligatorio)

15. Se riceve una domanda (n. 4) contenente le informazioni minime richieste (identificazione del richiedente, del procedimento esecutivo in questione o dei crediti che ne sono oggetto e l'espressione del desiderio che tale procedimento non sia comunicato a terzi)¹¹ entro il termine nel quale la domanda è ammissibile (n. 4 trattino 1, e n. 5) e se la domanda non va respinta immediatamente (n. 4 trattini 1-3, n. 10-12), l'ufficio competente notifica al creditore la presentazione della domanda con il pertinente modulo (modulo 44c «Avviso al creditore concernente la domanda di non dar notizia di un'esecuzione»)¹².

16. Dopo l'approvazione dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, l'autorità cantonale di vigilanza può prevedere modifiche formali del modulo obbligatorio (ricorso all'identità visiva del Cantone, adattamento delle menzioni di autorità, campi di riferimento supplementari) e utilizzarlo sul proprio territorio cantonale.

3. Nuova indicazione figurante sull'estratto del registro delle esecuzioni (istruzione n. 4)

17. L'estratto dal registro delle esecuzioni deve riportare la seguente indicazione (sostituisce il n. 11 dell'istruzione n. 4):

*"L'estratto menziona tutte le **esecuzioni** promosse contro la persona sopra citata negli ultimi **cinque anni** nel circondario dell'ufficio d'esecuzione che lo rilascia. Sono anche elencate le esecuzioni spese e quelle che non possono essere continuate perché il termine di un anno di cui all'articolo 88 LEF è scaduto. L'estratto include inoltre il numero e l'importo totale degli **attestati di carenza di beni in seguito a pignoramento** non ancora estinti registrati durante gli ultimi 20 anni presso il circondario d'esecuzione. Indica anche la dichiarazione e la chiusura dei fallimenti comunicati a tale ufficio nel corso degli ultimi cinque anni.*

⁸ Al debitore è comunicato mediante una decisione corredata dall'indicazione delle vie di ricorso che la sua domanda è stata rifiutata in seguito a una comunicazione del creditore.

⁹ <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/schkg/musterformulare.html> (moduli facoltativi).

¹⁰ Secondo l'art. 3 cpv. 2 Rform, l'ufficio che riceve una domanda orale la riporta su un modulo, che viene fatto firmare al creditore (in questo caso da parte del richiedente).

¹¹ Facendo eventualmente riferimento all'art. art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. Le domande con formulazioni non del tutto corrette ma analoghe (p. es. «cancellazione») vanno trattate come domande in tal senso.

¹² <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/schkg/musterformulare.html> (modulo 44c).

***L'estratto non contiene** le esecuzioni ritirate dal creditore o annullate in seguito a decisione giudiziaria oppure non più comunicate a terzi in seguito a una domanda del debitore (art. 8a cpv. 3 LEF) o iscritte nei registri di un altro circondario d'esecuzione. Non sono neppure riportati gli attestati di carenza di beni dopo fallimento.*

[Non è stato verificato se, nel periodo determinante, la persona citata ha o ha avuto domicilio o sede nel circondario dell'ufficio d'esecuzione che rilascia l'estratto]¹³. Se il domicilio o la sede si trovano o si sono trovati negli ultimi cinque anni in un altro circondario d'esecuzione, un altro estratto dovrà essere richiesto all'ufficio d'esecuzione competente».

D. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

18. La presente istruzione entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce quella del 19 ottobre 2019.

19. La nuova normativa non contiene disposizioni transitorie. Si applicano quindi i principi generali di cui all'articolo 1 titolo finale CC (applicazione immediata delle norme procedurali)¹⁴. Il diritto alla consultazione si riferisce sempre alla consultazione dei registri a partire dall'entrata in vigore della modifica, anche se riguarda esecuzioni promosse prima di questa data. Pertanto, le nuove disposizioni si applicano in linea di massima alle esecuzioni promosse a partire dal 1° gennaio 2021 (v. n. 1 e 5).

Domande

In caso di domande rivolgersi all'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell'Ufficio federale di giustizia (oa-schkg@bj.admin.ch).

ALTA VIGILANZA IN MATERIA DI ESECUZIONE
E FALLIMENTO

SETTORE DIRITTO E PROCEDURA CIVILI

Rodrigo Rodriguez

Philipp Weber

¹³ Questa affermazione non vale per gli uffici che verificano almeno se il debitore è iscritto nel Comune indicato e che indicano nelle osservazioni eventuali elementi discordanti. **Tali uffici possono rinunciare a questa frase.**

¹⁴ Cfr. DTF 137 III 417, consid. 7.4; 136 III 186, consid. 3.1; 126 III 431, consid. 2.b.; 122 III 324 consid. 7.